

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne

(93/435/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/344/CEE della Commissione⁽⁴⁾, stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne ;

considerando che è necessario tener conto degli eventi politici verificatisi nell'ex Stato cecoslovacco ;

considerando che l'articolo 1 della direttiva 72/462/CEE riguarda le importazioni di carni fresche di animali domestici della specie bovina, ivi compresa la specie *Bubalus bubalis* e *Bison-bison* ;

considerando che il Canada intende esportare nella Comunità europea carni fresche di animali della specie *Bison-bison* ; che a questo scopo le autorità di quel paese hanno inserito il controllo di tali carni nel loro piano di controllo dei residui nelle carni fresche esportate nella Comunità europea ;

considerando che i risultati dell'ultima missione in Brasile, per quanto riguarda la ricerca dei residui nelle carni fresche, hanno avuto esito positivo e che è pertanto possibile continuare ad autorizzare le importazioni di carni fresche e prodotti a base di carne in provenienza da questo paese ;

considerando inoltre che le autorità ceche, slovacche, croate e slovene hanno trasmesso i rispettivi piani per la ricerca dei residui negli animali vivi e nelle carni fresche esportate nella Comunità europea ;

considerando che alcune garanzie sono state inviate dalle competenti autorità dell'Estonia e della Bielorussia e che pertanto è opportuno, in primo luogo, aggiungere questi due ultimi paesi nell'elenco per l'introduzione nel territorio della Comunità di equidi ;

considerando che, in ordine alle importazioni di prodotti a base di carne, è necessario infine eliminare talune ambiguità per migliorare la chiarezza della decisione ;

considerando che occorre modificare conseguentemente la decisione 79/542/CEE della Commissione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'allegato alla decisione 79/542/CEE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 9. 6. 1993, pag. 11.

PARTE 1

Questo è un elenco di massima. Le importazioni devono infatti rispettare le condizioni di salute animale e pubblica che si impongono

ANIMALI VIVI, CARNI FRESCHE E PRODOTTI A BASE DI CARNE

Paese codice ISO	Paese	Paese codice ISO	Osservazioni particolari												Paese codice ISO	
			Carni fresche e prodotti carnei						Carni fresche							
			Domestici			Selvatici			Carni fresche			Prodotti carnei			Animali vivi	
B	O/C	S	E	A	E	B	O/C	S	E	Carni fresche	Prodotti carnei	Carni fresche	Prodotti carnei	Animali vivi	Residui	Paese codice ISO
AL	Albania		O	X	X	O	X	X	O	X	X	(³)	(³)	(³)	0	AL
AR	Argentina		X	X	O	X	X	X	X	X	X	(³)	(³)	(³)	XR	AR
AT	Austria		X	X	X	X	X	X	X	X	X	(³)	(³)	(³)	XR	AT
AU	Australia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	(³)	(³)	(³)	XR	AU
BG	Bulgaria		X	X	X	X	X	X	X	X	X	(³)	(³)	(³)	XR	BG
BR	Brasile		X	X	O	X	O	X	O	O	O	(³)	(³)	(³)	XR	BR
BW	Botswana		X	X	O	X	X	O	O	O	O	(³)	(³)	(³)	XR	BW
BY	Belorussia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	(³)	(³)	(³)	(d)	BY
BZ	Belize		X	O	O	X	O	X	O	O	O	(³)	(³)	(³)	0	BZ
CA	Bosnia-Erzegovina		X	X	X	X	X	X	X	X	X	(³)	(³)	(³)	XR (a) (b)	CA
CH	Canada		X	X	X	X	X	X	X	X	X	(³)	(³)	(³)	XR	CH
CL	Svizzera		X	X	O	X	X	X	X	X	X	(³)	(³)	(³)	CL	CL
CN	Cile		X	O	X	X	O	X	O	X	X	(³)	(³)	(³)	XR	CN
CO	Cina (Repubblica popolare)		O	O	X	X	O	O	O	O	O	(³)	(³)	(³)	0	CO
CR	Colombia		X	O	O	X	O	X	O	O	O	(³)	(³)	(³)	0	CR
CU	Costa Rica		X	O	O	X	O	X	O	O	O	(³)	(³)	(³)	0	CU
CY	Cuba		X	O	O	X	O	X	O	O	O	(³)	(³)	(³)	CY	CY
CZ	Cipro		X	X	X	X	X	X	X	X	X	(³)	(³)	(³)	XR	CZ
DZ	Repubblica ceca		X	X	X	X	X	X	X	X	X	(³)	(³)	(³)	DZ	DZ
EE	Algeria		O	O	O	O	O	O	O	O	O	(³)	(³)	(³)	0	EE
ET	Estonia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	(³)	(³)	(³)	(d)	ET
FI	Etiopia		O	O	O	O	O	O	O	O	O	(³)	(³)	(³)	0	FI
GL	Finlandia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	(³)	(³)	(³)	XR	GL
GT	Groenlandia		X	X	O	X	X	O	O	O	O	(³)	(³)	(³)	GT	GT
HK	Guatemala		X	O	O	X	O	O	O	O	O	(³)	(³)	(³)	0	HK
HN	Hong Kong		O	O	O	O	O	O	O	O	O	(³)	(³)	(³)	0	HN
HR	Honduras		X	O	O	X	O	O	O	O	O	(³)	(³)	(³)	0	HR
HU	Croazia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	(³)	(³)	(³)	XR	HU
	Ungheria		X	X	X	X	X	X	X	X	X	(³)	(³)	(³)	XR	HU

- B: Bovini (compresi bufali e bisonti)
 O/C: Ovini/caprini
 S: Suini
 A: Artiodattili
 E: Equini
 X: Autorizzati in linea di massima
 O: Non autorizzati

Osservazioni particolari

- (*)* Escluse le carni di cinghiale.
- (*)* Escluse le carni con osso e le frattaglie di artiodattili selvatici.
- (*)* Fatte salve le eventuali restrizioni indicate nell'elenco di cui sopra, sono autorizzati i prodotti carnei sottoposti a trattamento termico in recipienti ermeticamente sigillati fino a raggiungere un valore F_6 uguale o superiore a 3.
- (*)* Fatte salve le eventuali restrizioni indicate nell'elenco di cui sopra, sono autorizzati i prodotti carnei sottoposti a trattamento termico fino a raggiungere una temperatura centrale di almeno 80 °C.
- (*)* Gli Stati membri possono importare equini soltanto in conformità con la decisione 92/160/CEE della Commissione relativa alla regionalizzazione.
- (*)* Finché non siano state adottate disposizioni specifiche a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE, gli Stati membri non sono autorizzati ad importare equini in provenienza da questo paese.
- (*)* Gli Stati membri possono autorizzare soltanto le importazioni di ovini vivi destinati alla macellazione immediata, in provenienza da questo paese a destinazione diretta dal loro territorio, fino al 31 ottobre 1993.

Note complementari

- XR : La Commissione ha approvato il piano concernente i residui di sostanze ad azione tireostatica, estrogenica androgenica o gestagenica, nonché di sostanze diverse da quelle ad azione ormonica, negli animali vivi e nelle carni fresche.
- Gli equidi, diversi dagli equidi da macello, potranno essere importati senza che il paese terzo interessato sia obbligato a presentare un piano.
- (a) Le importazioni di carni bovine destinate all'alimentazione umana sono limitate alle carni di vacche utilizzate esclusivamente per la produzione di latte, e di bisonti.
 - (b) Le importazioni di bovini vivi sono limitate agli animali da riproduzione e ai vitelli da ingrasso di meno di 15 giorni.
 - (c) Le importazioni di carni bovine destinate all'alimentazione umana sono limitate alle carni :
 - i) di vacche utilizzate esclusivamente per la produzione di latte, oppure
 - ii) — che rispondono alle condizioni convenute tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea e — che siano state ottenute da animali provenienti da allevamenti riconosciuti dalla Commissione, presso macelli abilitati alla produzione di carni fresche, i cui nominativi siano stati appositamente comunicati dalla Commissione agli Stati membri.
 - (d) Per le importazioni di cavalli vivi da macello, sono state fornite garanzie sufficienti a giustificare l'importazione.

PARTE 2

COLONNA SPECIALE PER GLI EQUINI

Paese codice ISO	Paese	Cavalli registrati	Osservazioni
AE	Emirati Arabi Uniti	x	
BB	Barbados	x	
BH	Bahrein	x	
BM	Bermuda	x	
BO	Bolivia	x	
CO	Colombia	x	(¹)
CR	Costa Rica	x	(¹)
CU	Cuba	x	
EC	Ecuador	x	(¹)
EG	Egitto	x	(¹)
HK	Hong Kong	x	
JM	Gianaica	x	
JO	Giordania	x	
JP	Giappone	x	
KW	Kuwait	x	
LY	Libia	x	
OM	Oman	x	
PE	Perù	x	(¹)
QA	Qatar	x	
TR	Turchia	x	(¹)
VE	Venezuela	x	(¹)

x = Autorizzati in linea di massima.

(¹) Gli Stati membri possono importare equini soltanto in conformità con la decisione 92/160/CEE relativa alla regionalizzazione.